

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAICA**

L'anno 2022, il giorno 20, del mese di gennaio, alle ore 19.00, tramite il servizio di videochiamata Zoom, si riuniscono i soci dell'Associazione Naica in Assemblea Ordinaria.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Patrizia Coga, la quale dichiara e chiede darsi atto che:

- trovasi qui riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Naica;
- che sono collegati i soci: Daniele Suraci, Walter Fioretto, Linda Sau, Ilaria Meoni, Giovanna Maier, Davide Iung, Luisa De Santi, Marialuisa Sau, Tomoko Hisamatsu, Alessandro Cernivani (delega Coga), Loredana Latin (delega Coga), Francesco Tominich (delega Fioretto);
- che viene nominato segretario il Consigliere Daniele Suraci;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria per adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore al fine dell'iscrizione di Naica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di assumere la tipologia di ODV (Naica ODV).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo e procede con la lettura di tutti gli articoli, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione lo Statuto.

L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere quanto necessario alla registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo.

Nell'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Allegati:

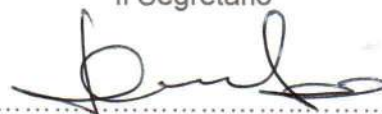
- nuovo statuto Naica ODV
- n. 3 deleghe

Il Presidente



Patrizia Coga

Il Segretario



Daniele Suraci

Registrato a Trieste il 25 FEB, 2022 al n° 699
Serie 3 - Liquidati €
(Euro
versati il
ESENTE

IL DIRETTORE


L' ADDETTO
Lucia Felician





STATUTO
NAICA ODV

ALLEGATO all'atto

Reg. il **25 FEB. 2022**

N° **689** Sprio 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO

Lucia Felician

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta "Naica ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- d) *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*
- w) *gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

L'associazione ha lo scopo di migliorare l'individuo per formare una collettività sana, equilibrata e solidale, che rechi meno sofferenza possibile nei confronti di tutti gli esseri viventi, che rispetti la natura e il pianeta e che applichi il buon senso in tutti gli aspetti della vita.

Nel preciso l'Associazione si occuperà di:

1. *diffondere l'uguaglianza e il rispetto verso tutte le forme di vita;*
2. *accrescere la consapevolezza, la solidarietà e la cordialità come qualità di una civiltà evoluta;*
3. *sviluppare e risvegliare l'empatia, la capacità di comprendere lo stato d'animo altrui, di tutti gli esseri senzienti, sia umani che animali;*
4. *trasmettere e divulgare valori etici e conoscenze all'interno della famiglia, della scuola, del lavoro e del sociale;*
5. *sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale situazione in cui versano gli essere umani, gli animali, l'ambiente e il pianeta;*

6. *incentivare la produzione a chilometro zero, l'autoproduzione, il riuso, il riciclo, il risparmio energetico e altre soluzioni ecologiche;*
7. *promuovere, favorire e diffondere lo stile di vita vegano in tutte le sue forme sia alimentari che etiche quale percorso verso un miglioramento salutare, sociale e ambientale;*
8. *opporsi a ogni tipologia di violenza e agli allevamenti di animali per cibo, indumenti, gioco, vivisezione e qualsiasi altra forma di sfruttamento;*
9. *sostenere e fornire informazioni, strumenti, servizi e conoscenze a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso verso la filosofia vegana;*
10. *favorire la crescita personale dell'individuo, le conoscenze e competenze per la sua autosufficienza e benessere psicofisico;*
11. *incoraggiare all'attività fisica e mentale per una vita attiva e sana;*
12. *incrementare l'arte e la cultura, quale patrimonio personale dell'individuo e della società;*
13. *valorizzare e sviluppare i talenti, le abilità e le virtù della persona;*
14. *sviluppare interazioni, incontri, socializzazione, cooperazione e collaborazione tra attivisti, animalisti, ambientalisti, gruppi, associazioni e istituzioni le cui finalità sono in sintonia con i propositi statuari, al fine di creare una rete regionale, nazionale e internazionale.*

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- a) *agire con iniziative di sensibilizzazione e anche interventi diretti per la difesa, la tutela e la salvaguardia degli animali e dei loro diritti, della natura, dei boschi, degli alberi e aree verdi;*
- b) *creare attività culinarie vegane con il consumo, somministrazione e diffusione di prodotti vegetali;*
- c) *attuare acquisti collettivi di prodotti e materie prime di origine vegetale;*
- d) *svolgere ed elaborare sondaggi, statistiche, analisi, ricerche e studi in tutti i settori inerenti e connessi agli scopi sociali;*
- e) *attivare e gestire ambienti virtuali quali siti, blog, forum, network, chat, mailing-list, newsletter quali luoghi di incontri e diffusione delle iniziative e delle finalità statutarie;*
- f) *pianificare incontri di aiuto e sostegno, nonché corsi e percorsi informativi;*
- g) *organizzare attività musicali, teatrali, artistiche, culturali, didattiche, informative, ricreative, ludiche e sportive nonché conferenze, seminari, dibattiti, serate a tema, mostre, manifestazioni, concerti, proiezione di film e documentari;*
- h) *realizzare prodotti artistici, materiale didattico-culturale, testi, volantini, manifesti, riviste, editoriali, articoli e periodici utili al raggiungimento di finalità e progetti;*
- i) *dotarsi di una biblioteca/medioteca per la consultazione, visione e prestito;*
- j) *equipaggiarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sociali;*
- k) *partecipare a convegni, congressi, manifestazioni nonché programmare banchetti informativi per la diffusione degli obiettivi dell'Associazione.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, *altri enti del terzo settore o no profit* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. *In ogni caso il numero degli enti del terzo settore o no profit non potrà mai essere superiore al 50% del numero delle ODV associate.*

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e *delibere assembleari*;

Handwritten signatures and notes in the right margin:
- A large signature at the top right.
- A signature in the middle right.
- A signature at the bottom right.
- Vertical text "Per il stato" written next to the middle signature.
- Vertical text "Per il stato" written next to the bottom signature.

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- *perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dallo Statuto;*
- *promuovere, sostenere e difendere il buon nome e reputazione dell'Associazione.*

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione *del Consiglio Direttivo* con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno *la metà* degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- *delibera sull'esclusione degli associati;*

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra **3** e **5**, nominati dall'Assemblea per la durata di **5** anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo *Direttivo*.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

invio telematico della documentazione previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.